

**CONVENZIONE EX ART. 30 D. LGS. n. 267/2000
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
SOCIALI NEL DISTRETTO SOCIALE VT3
Approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 18/03/2025**

**COMUNI DI:
VITERBO, BASSANO IN TEVERINA, BOMARZO, CANEPINA, CELLENO, ORTE, SORIANO
NEL CIMINO, VITORCHIANO**

Viste le Deliberazioni dei Consigli comunali dei predetti Comuni che ne hanno approvato lo schema, delegandone alla sottoscrizione i rispettivi Sindaci/Assessori ai Servizi Sociali:

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

che sarà conservata agli atti, su richiesta espressa delle Parti, del Segretario Comunale di Viterbo che autenticcherà le firme,

TRA

- il **COMUNE DI VITERBO** – Codice Fiscale: 80005570561 – Sede legale in Viterbo – Via F. Ascenzi n.1 – C.A.P.: 01100 – rappresentato da CHIARA FRONTINI nata a Viterbo il 24/03/1989, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a CHIARA FRONTINI, rilasciata da ArubaPec n. 641c9855bac8a922d6d4d2e24a5da6c, valida sino al 19/09/2025 e non revocata;
- il **COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA** – Codice Fiscale: 80004730562 – Sede legale in Bassano in Teverina (VT) – Via Cesare Battisti, 14 – C.A.P.: 01030 – rappresentato da ALESSANDRO ROMOLI nato a ROMA (RM), il 25/11/1984, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a ALESSANDRO ROMOLI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. SIG0000003293653 valida sino al 18.05.2025 e non revocata;
- il **COMUNE DI BOMARZO** – Codice Fiscale: 80005530565 – Sede legale in Bomarzo (VT) – Via Borghese n. 10 – C.A.P.: 01020 – rappresentato da MARCO PERNICONI, nato a CIVITA CASTELLANA (VT), il 11/02/1983 in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a MARCO PERNICONI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 2bd7a7 valida sino al 26/10/2026 e non revocata;
- il **COMUNE DI CANEPINA** – Codice Fiscale: 00219620564 – Sede legale in Canepina (VT) – Piazza Garibaldi, 23 – C.A.P.: 01030 – rappresentato da ALDO MARIA MONETA, nato a VITERBO (VT), il 15/04/1976, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a ALDO MARIA MONETA,

rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 254382 valida sino al 12.05.2026 e non revocata;

- il **COMUNE DI CELLENO** – Codice Fiscale: 00170500565 – Sede legale in Celleno (VT) – Piazza della Repubblica, 8 – C.A.P.: 01020 – rappresentato da LUCA BERALDO, nato a VITERBO (VT) il 27/03/1984, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a LUCA BERALDO, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 382226 valida sino al 25.06.2027 e non revocata;

- il **COMUNE DI ORTE** – Codice Fiscale: 00088570569 – Sede legale in Orte (VT) – Piazza del Plebiscito, 1 – C.A.P.: 01028 – rappresentato da DINO PRIMIERI, nato a ORTE (VT), il 02/02/1954, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a DINO PRIMIERI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. SIG0000005955690 valida sino al 17.09.2027 e non revocata;

- il **COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO** – Codice Fiscale: 80010010561 – Sede legale in Soriano nel Cimino (VT) – Piazza Umberto I, 12 – C.A.P.: 01038 – rappresentato da ROBERTO CAMILLI nato a SORIANO NEL CIMINO (VT), il 06/04/1968 in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a ROBERTO CAMILLI rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. SIG0000004937562 valida sino al 26.08.2025 e non revocata;

- il **COMUNE DI VITORCHIANO** – Codice Fiscale: 00220670566 – Sede legale in Vitorchiano (VT) – Piazza S. Agnese, 16 – C.A.P.: 01030 – rappresentato da RUGGERO GRASSOTTI, nato a VITERBO (VT) il 25/11/1966, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a RUGGERO GRASSOTTI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 4307f8 , valida sino al 01.04.2028 e non revocata;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente CONVENZIONE in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni che ancorché non allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

COMUNE DI VITERBO:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03.04.2025

COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2025;

COMUNE DI BOMARZO:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2025

COMUNE DI CANEPINA:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.04.2025

COMUNE DI CELLENO:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2025

COMUNE DI ORTE:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2025

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.04.2025

COMUNE DI VITORCHIANO:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02.04.2025

PREMESSO

-che il Testo Unico dell'Ordinamento delle Autonomie Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, all'art. 30 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

-che il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante disposizioni in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, attribuisce alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

-che la Legge n. 328/2000, avente ad oggetto "Sistema integrato dei servizi sociali" descrive nel dettaglio le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che l'esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di Ambito Territoriale Sociale;

TUTTO CIO' PREMESSO

convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi

1. La presente Convenzione si prefigge di addivenire, entro il termine di durata indicato all'art. 13, alla piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni del Distretto Sociale VT3 (come individuati dalla DGR 660/2017), ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino alla competenza esclusiva dei Comuni.

2. Obiettivi strategici della presente convenzione sono:

- la realizzazione in forma associata di tutti i servizi e gli interventi previsti dai Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e di quelli ulteriori che lo Stato e/o la Regione attribuiscono alle competenze dell'ambito territoriale distrettuale con specifico provvedimento;
- l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, anche al fine di

garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale;

- l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei Comuni del Distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art.118 della Costituzione;
- il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Articolo 2

Oggetto

I Comuni di Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel Cimino, Viterbo e Vitorchiano, ricompresi, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel Distretto Sociale VT3 convengono di esercitare in forma associata la programmazione e la gestione degli interventi espressione delle loro funzioni sociali concernenti i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e quelli ulteriori che espressamente lo Stato, la Regione o lo stesso Distretto attribuiscono alle competenze dell'ambito territoriale distrettuale con specifico provvedimento.

1. In particolare, sottoscrivendo la presente convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma associata:

- a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;
- c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
- d) provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e socio-sanitarie sul territorio distrettuale;
- e) definiscono criteri uniformi per l'accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite graduatorie distrettuali;
- f) provvedono all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, operanti sul territorio dell'ambito nonché delle strutture ospitanti servizi socio educativi per l'infanzia;
- g) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- h) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone, delle ASP e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
- i) valutano la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi;

- j) istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali in favore di cittadini ivi residenti e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;
 - l) coordinano le politiche sociali con le politiche abitative;
 - m) assolvono in forma coordinata i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.
2. Le attività oggetto della presente convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti, nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale. Le stesse devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Attraverso la presente convenzione, i Comuni delegano l'Ente di seguito individuato quale capofila all'analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previa apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale di cui all'art. 5, di ulteriori atti vincolanti per il Distretto Sociale.

Articolo 3

Finalità operative

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisico;
- c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d) individuare e assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- e) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
- f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g) garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali;
- h) favorire l'integrazione tra le istituzioni per la gestione dei servizi e degli interventi socio-sanitari.

Articolo 4

Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

- a. i servizi ed interventi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11;
- b. i servizi ed interventi compresi nel Piano Sociale Regionale (da ultimo approvato con DGR 514/2024 per il triennio 2025/2027)
- c. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale (DGR 584/2020, DGR 453/2023, DGR 454/2023) e quelli ulteriori che lo Stato e/o la Regione attribuiscono alle competenze dell'ambito territoriale distrettuale con specifico provvedimento, da ultimo la DGR 22/2025 di attuazione art 2 LR 7/2014: a partire dall'anno 2025 il Distretto infatti, avvia il processo che consentirà l'inserimento del procedimento di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento, tra le attività da esercitarsi in forma associata. L'Ufficio di Piano provvederà con proprio personale a gestire la nuova procedura che entrerà a pieno regime a partire dal 1 gennaio 2026. A partire dal 1 luglio 2025 il Distretto prenderà in carico i nuovi utenti ed i contatti con le strutture ospitanti, al fine di permettere la fatturazione delle quote di compartecipazione senza soluzione di continuità. La fatturazione delle quote di compartecipazione rimarrà in capo al comune competente fino al 30 giugno 2025. Entro tale data i Comuni dovranno trasmettere al Distretto tutta la documentazione amministrativa, rapporti con gli utenti, le comunicazioni, ecc per una regolare gestione del procedimento di trasferimento, ecc.. L'Ufficio distrettuale preposto alla gestione del procedimento provvederà a tenere i necessari contatti con i Comuni del Distretto per il passaggio di consegne. Nessun costo aggiuntivo sarà a carico dei Comuni, il cui onere economico riguarderà il solo trasferimento al Distretto della quota parte di compartecipazione dovuta per i propri residenti, calcolata secondo le tariffe regionali.
- d. i servizi che per loro natura necessitano di un elevato livello di integrazione socio- sanitaria, definiti dall'art. 3-septies del d. lgs. 502/92;
- e. i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la programmazione regionale o la presente convenzione stabiliscano la gestione associata.

Articolo 5

Comitato Istituzionale

1. Il Comitato composto dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione o da loro delegati è l'organo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di distretto socio-sanitario, che:
 - a. stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;

- b. delibera, previa analisi ed approvazione, la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle eventuali attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone altresì l'attuazione;
 - c. formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitaria;
 - d. approva il Piano Sociale di Zona;
 - e. in composizione integrata con il Direttore Generale della ASL di riferimento, stabilisce adeguate forme di collaborazione ai fini dell'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
 - f. approva il documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata;
 - g. stabilisce il budget integrato di programmazione, funzionale all'attuazione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio- sanitaria;
 - h. coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali, le ASP e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;
 - i. individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, stabilendone la ripartizione tra gli Enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della giunta regionale del 19 gennaio 2021, n. 10;
 - j. individua soggetti pubblici o privati, con i quali sottoscrivere accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del distretto;
 - k. adotta, modifica e/o integra gli strumenti regolamentari funzionali alla gestione associata dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari nel distretto, quali in particolare:
 - 1) il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale;
 - 2) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - 3) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
 - 4) il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune degli Enti convenzionati, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget a tal fine necessario e individuando entità e criteri della partecipazione finanziaria ai servizi distrettuali da parte degli Enti convenzionati.

4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, attuando modalità di concertazione con le OO.SS. le ASP e gli organismi del terzo settore.
5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate secondo il seguente meccanismo:
 - Si procede ad una prima votazione su base capitaria, nella quale cioè ciascun rappresentante è portatore di un voto; la proposta si considera approvata se riporta l'unanimità dei consensi.
 - Si procede ad una seconda votazione (eventuale) soltanto se la proposta non è stata approvata all'unanimità nella prima votazione. In questa seconda votazione il Comune di Viterbo dispone del 49% dei voti, e pertanto di 3,92 voti; gli altri Comuni dispongono nel loro insieme, del 51% dei voti, e pertanto di 4,08 voti;
 - Nella seconda votazione, la proposta è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti.
6. Ai lavori del Comitato Istituzionale partecipano senza diritto di voto ma con funzione di supporto tecnico amministrativo e contabile, i componenti dell'Ufficio di Piano. Possono essere invitati i Segretari comunali, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.

Articolo 6

Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e dalla Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria.
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio carico entro i termini indicati all'art. 10.
4. Ciascun Comune provvede ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo al Comune Capofila i dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, al fine di acquisire tutti i dati necessari alla raccolta dei flussi informativi per l'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.
5. In attuazione della DGR 22/2025 relativa all'inserimento del procedimento di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento, tra le attività da esercitarsi in forma associata, i Comuni provvederanno al trasferimento al Distretto della quota di compartecipazione a favore degli utenti residenti nel proprio territorio, ogniqualvolta si abbia un nuovo inserimento, previo accordo con l'ufficio distrettuale. Sarà inoltre

onere dei singoli comuni trasferire al comune capofila gli eventuali importi residui attestati dalla Regione, che andranno a confluire nel “residuo distrettuale” da utilizzarsi per le successive compartecipazioni e che sarà preso in considerazione in sede di conguaglio nei successivi riparti del contributo regionale.

Articolo 7

Comune capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune capofila delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 8, di tutti i servizi oggetto di convenzione in nome e per conto dei Comuni del Distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune di Viterbo.
2. Il Comune capofila, tramite l'Ufficio di Piano, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.
3. Per l'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune capofila attraverso l'UdP, opera quale Centrale Unica di Committenza o potrà avvalersi della Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente individuata.
4. Nel periodo di vigenza della presente convenzione la modifica del Comune capofila potrà avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse più in grado di assicurare la continuità nella gestione dei servizi a causa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario. In tal caso, il nuovo Comune capofila è tempestivamente individuato dal Comitato Istituzionale.

Articolo 8

Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano costituisce l'ufficio comune della presente convenzione, con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione stessa.
2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa gerarchicamente autonoma, stabilmente incardinata presso il Comune capofila, e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.
3. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati dalla DGR 10/2021 nonché da apposito regolamento adottato dal Comitato.
4. L'Ufficio di Piano provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:
 - a. predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - b. gestione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;

- c. rendicontazione annuale degli interventi, delle risorse e dei trasferimenti sulle apposite piattaforme regionali;
- d. erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;
- e. supporto tecnico al Comitato Istituzionale, per le attività di programmazione ed indirizzo;
- f. cura dei rapporti con gli enti locali dell'ambito distrettuale di riferimento, con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali e con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari;
- g. cura dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel Distretto in ambito sociale e con gli enti del Terzo Settore;
- h. organizzazione per raccolta sistematica e analisi dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo ai servizi e bisogni sociali emergenti sul proprio territorio;
- i. attuazione di un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;
- j. raccolta dei dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, trasmessi dai Comuni dell'ambito distrettuale, e adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.

5. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, di cui all'art. 5 del richiamato Regolamento di organizzazione e funzionamento, è componente di diritto dell'Ufficio socio-sanitario integrato, all'interno del quale opera per il raggiungimento degli obiettivi per l'integrazione socio- sanitaria fissati nel Piano Sociale di Zona e nel Piano delle Attività Territoriali.

6. Inoltre, l'Ufficio di Piano, avvalendosi anche del servizio sociale professionale provvede a:

- coordinare e promuovere i tavoli tematici permanenti;
- individuare metodologie e percorsi per la valutazione dell'impatto sociale dei servizi messi in campo dai piani di zona anche attraverso la verifica della congruità tra i servizi erogati e la spesa sostenuta;
- seguire l'attuazione della gestione associata delle funzioni sociali dei comuni del distretto sociosanitario;
- esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione al personale impiegato nei servizi erogati, anche alla luce della verifica della congruità delle tariffe poste nei bandi di gara e nei servizi in convenzione e/o accreditamento;
- monitorare l'attuazione dei servizi ed interventi del PsdZ al fine di predisporre le eventuali azioni correttive, ex post al fine di provvedere alla valutazione finale, ivi compresa la valutazione sulla corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione ai servizi erogati.

Tale attività si avvarrà di standard quantitativi e qualitativi individuati successivamente, per ogni singolo LEPS, dall'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali.

Articolo 9

Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini dell'attuazione della presente convenzione sono costituite da:
 - a) personale dipendente dei Comuni sia a tempo indeterminato che determinato;
 - b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano è definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, in coerenza con i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 10/2021.

Articolo 10

Risorse finanziarie

1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie, nei limiti delle disponibilità in bilancio, idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. In particolare, ciascun Ente dovrà garantire:
 - a) la compartecipazione obbligatoria alle spese dell'Ufficio di Piano definita annualmente nella misura minima di euro 1,00 (uno) ad abitante, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione ISTAT diffusa il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) la compartecipazione obbligatoria ad alcuni servizi essenziali indivisibili (RSA, Riabilitative);
 - c) la compartecipazione facoltativa per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive (es. assistenza domiciliare) rispetto a quelle garantite con i fondi distrettuali.
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di Distretto, unitamente a quelle assegnate dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea.
3. Al budget di Distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia espressamente deliberata dal Comitato istituzionale.
4. Ogni ente associato in sede di definizione del bilancio di previsione iscrive tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila nel triennio di riferimento, necessarie a far fronte alle attività svolte in forma associata.

5. Ogni Ente provvederà al trasferimento delle predette risorse, suddivise per intervento, al Comune capofila entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo conguaglio da trasferire in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. In caso di mancato trasferimento delle predette risorse alle scadenze previste si procederà alla compensazione con eventuali somme relative ad altri interventi gestiti in forma associata di cui lo stesso Ente risulti creditore nei confronti del Comune capofila.

Articolo 11

Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni, il Comitato Istituzionale approva un documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. Il documento contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare e sui relativi costi.

3. Il documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza.

4. L'Ufficio di Piano si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del documento economico-finanziario all'approvazione del Comitato Istituzionale.

5. L'Ente Capofila registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese relative alla gestione associata sulla base di atti di accertamento e di impegno.

Articolo 12

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale dei servizi associati è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo dei risultati della gestione annuale, in coerenza con il bilancio dell'Ente capofila.

2. Prima dell'invio alla Regione Lazio della rendicontazione degli interventi attuati, nel rispetto delle scadenze da essa stabilite, l'Ufficio di Piano illustra al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio, al fine della sua approvazione, nella prima seduta utile del Comitato stesso.

Articolo 13

Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della stipula della stessa,

e dovrà essere rinnovata nel corso dell'ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione.

2. La presente convenzione continuerà, comunque, a regolare i rapporti tra gli enti aderenti fino al rinnovo, fatta salva la facoltà di recesso di ciascun Comune.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.

4. Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non ne determina lo scioglimento.

5. I Comuni recedenti cessano di essere destinatari dei servizi sociali distrettuali di cui all'articolo 6.

Articolo 14

Controversie

1. Ove insorgessero controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un Comune dalla convenzione, ciascuno degli Enti sottoscrittori può richiedere l'attivazione di un apposito tavolo presso la Regione Lazio, al fine della regolazione e composizione delle controversie.

2. La Regione Lazio può provvedere alla definizione della questione sottoposta attraverso pareri, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni a termini di legge, tramite propri atti deliberativi.

Viterbo, 15 aprile 2025

Letto e confermato dalle parti, che lo sottoscrivono per accettazione come segue:

Il Sindaco del COMUNE DI VITERBO

Sig.ra CHIARA FRONTINI

Il Sindaco del COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

Sig. ALESSANDRO ROMOLI

Il Sindaco del COMUNE DI BOMARZO

Sig. MARCO PERNICONI

Il Sindaco del COMUNE DI CANEPINA

Sig. ALDO MARIA MONETA

Il Sindaco del COMUNE DI CELLENO

Sig. LUCA BERALDO

Il Sindaco del COMUNE DI ORTE

DINO PRIMIERI

Il Sindaco del COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Sig. ROBERTO CAMILLI

Il Sindaco del COMUNE DI VITORCHIANO

Sig. RUGGERO GRASSOTTI

AUTENTICA DI FIRMA
COMUNE DI VITERBO

Io Dott.ssa Noemi Spagna Musso, Segretario Generale, firma digitale intestata a Noemi Spagna Musso, rilasciata da Infocert S.p.A. n. 7420135006754767, valida sino al 20 maggio 2027 e non revocata, autorizzata ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesto che i richiedenti sottoindicati, della cui identità personale sono certa, hanno apposto la loro firma digitale alla scrittura che precede, alla mia presenza, previa loro concorde rinuncia ai testi e col mio consenso:

- il **COMUNE DI VITERBO** – Codice Fiscale: 80005570561 – Sede legale in Viterbo – Via F. Ascenzi n.1 – C.A.P.: 01100 – rappresentato da CHIARA FRONTINI nata a Viterbo il 24/03/1989, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a CHIARA FRONTINI, rilasciata da ArubaPec n. 641c9855bac8a922d6d4d2e24a5da6c, valida sino al 19/09/2025 e non revocata;

- il **COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA** – Codice Fiscale: 80004730562 – Sede legale in Bassano in Teverina (VT) – Via Cesare Battisti, 14 – C.A.P.: 01030 – rappresentato da ALESSANDRO ROMOLI nato a ROMA (RM), il 25/11/1984, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a ALESSANDRO ROMOLI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. SIG0000003293653 valida sino al 18.05.2025 e non revocata;

- il **COMUNE DI BOMARZO** – Codice Fiscale: 80005530565 – Sede legale in Bomarzo (VT) – Via Borghese n. 10 – C.A.P.: 01020 – rappresentato da MARCO PERNICONI, nato a CIVITA CASTELLANA (VT), il 11/02/1983 in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a MARCO PERNICONI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 2bd7a7 valida sino al 26/10/2026 e non revocata;

- il **COMUNE DI CANEPINA** – Codice Fiscale: 00219620564 – Sede legale in Canepina (VT) – Piazza Garibaldi, 23 – C.A.P.: 01030 – rappresentato da ALDO MARIA MONETA, nato a VITERBO (VT), il 15/04/1976, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a ALDO MARIA MONETA, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 254382 valida sino al 12.05.2026 e non revocata;

- il **COMUNE DI CELLENO** – Codice Fiscale: 00170500565 – Sede legale in Celleno (VT) – Piazza della Repubblica, 8 – C.A.P.: 01020 – rappresentato da LUCA BERALDO, nato a VITERBO (VT) il 27/03/1984, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a LUCA BERALDO, rilasciata da

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 382226 valida sino al 25.06.2027 e non revocata;

- il **COMUNE DI ORTE** – Codice Fiscale: 00088570569 – Sede legale in Orte (VT) – Piazza del Plebiscito, 1 – C.A.P.: 01028 – rappresentato da DINO PRIMIERI, nato a ORTE (VT), il 02/02/1954, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a DINO PRIMIERI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. SIG0000005955690 valida sino al 17.09.2027 e non revocata;

- il **COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO** – Codice Fiscale: 80010010561 – Sede legale in Soriano nel Cimino (VT) – Piazza Umberto I, 12 – C.A.P.: 01038 – rappresentato da ROBERTO CAMILLI nato a SORIANO NEL CIMINO (VT), il 06/04/1968 in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a ROBERTO CAMILLI rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. SIG0000004937562 valida sino al 26.08.2025 e non revocata;

- il **COMUNE DI VITORCHIANO** – Codice Fiscale: 00220670566 – Sede legale in Vitorchiano (VT) – Piazza S. Agnese, 16 – C.A.P.: 01030 – rappresentato da RUGGERO GRASSOTTI, nato a VITERBO (VT) il 25/11/1966, in qualità di Sindaco, firma digitale intestata a RUGGERO GRASSOTTI, rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA n. 4307f8 , valida sino al 01.04.2028 e non revocata.

Addì, 15 aprile 2025

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI VITERBO

Dott.ssa Noemi Spagna Musso